



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

AVVISO PER L’AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA ANNO ACCADEMICO 2023/2024

IL RETTORE

Richiamato il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 24 settembre 2022 n. 1107 e il D.D. 1925 del 30.11.2022 all. 2 punti 8 e ss. in forza del quale “*Agli atenei è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni. Tali procedure, al pari delle rinunce successive all’immatricolazione, comportano lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile solo se comunicate fino a quando sono ancora presenti posti disponibili sul corso del singolo ateneo. **Eventuali ulteriori richieste di passaggio o le rinunce successive alla copertura di tutti i posti del corso non determinano nuovi scorrimenti di graduatoria.** Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 11, le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca. In conformità con le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e lett. b), della legge n. 264/1999, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano le prove di ammissione ai relativi corsi. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. **In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno.** Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici. **I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti***



Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

dai medesimi. Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di “ripetente” i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l’anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili.

VISTI lo Statuto d’Ateneo, tutti gli atti, i provvedimenti e le delibere adottate dal S.A., dal C.d.A. e dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute relativi ai “*requisiti per l’ammissione ad anni successivi al primo nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia*”;

LETTO il vigente Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in materia di Trasferimenti;

CONSIDERATA la periodica e puntuale ricognizione dei posti resisi definitivamente disponibili per ciascun anno nella relativa coorte nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti e passaggi di Corso o comunque in presenza di eventi idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca.

DECRETA

Per l’anno accademico 2023/2024, stante la accertata indisponibilità dei posti vacanti per ciascuno dei cinque anni successivi al primo, come da seguente tabella, con il presente Avviso si rende nota l’impossibilità, da parte di questo Ateneo, di accettazione di qualsivoglia istanza di ammissione agli anni di Corso di riferimento.

ANNO DI CORSO	MEDICINA E CHIRURGIA
II anno	--
III anno	--
IV anno	--
V anno	--
VI anno	--

Eventuali posti che si dovessero rendere disponibili dopo tale data verranno recuperati l’anno accademico successivo.

Non si accettano le domande per anni di corso per i quali non ci siano posti disponibili.

Il presente Decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo.

Chieti, 28 Settembre 2023

IL RETTORE
Prof. Liborio Stuppia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa